



COMUNE DI MONTECRETO

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 47 DEL 29.12.2018

OGGETTO: REVISIONE BIENNALE DELLA PIANTA ORGANICA DELLA FARMACIA DEL COMUNE DI MONTECRETO. ANNO 2018 (L.R. N. 2 DEL 03/03/2016). CONFERMA.

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **10.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1 - BONUCCHI LEANDRO	P	
2 - NUCCI MANUELA	P	
3 - FONTANA ELISABETTA	P	

Totale presenti **3**

Totale assenti **0**

Assiste alla seduta il Vice Segretario Dott. **ANGIOLINA CASTELLI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BONUCCHI LEANDRO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

- il R.D. 27.07.1934, N. 1265 "Testo Unico delle Leggi Sanitarie";
- il R.D. 30.9.1938, n. 1706 "Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico";
- la L. 08.03.1968, 221 "Provvidenze a favore dei farmacisti rurali";
- la L. 02.04.1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico";
- il D.P.R. 21.08.1971, N. 1275 "Regolamento per l'esecuzione della L. 475/1968, recante norme concernenti il servizio farmaceutico";
- la L. 08.11.1991, n. 362 "Norme di riordino del settore farmaceutico";
- il D.L. 04.07.2006 n. 223, convertito con L. 04.08.2006, n. 248 c.d. "Decreto Bersani";
- il D.L. 24.01.2012, convertito con L. 24.03.2012, n. 27 c.d. "Decreto Cresci Italia" e successive mm.ii.;
- la L.R. 30.07.2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- la L.R. 03.03.2016, n. 2 "Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni specialistiche ambulatoriali" e successive mm.ii.;

Richiamato, in particolare, l'art. 2 della L. n. 475 del 02.04.1968 e successive mm.ii. a mente del quale:

1. Ogni Comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il Comune, sentiti l'Azienda Sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.

2. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica;

Richiamato, inoltre, l'art. 1 della legge n. 475/1968 così come modificata dalla legge 27/2012 che ridefinisce il quorum minimo demografico, per l'apertura di una farmacia in 3.300 abitanti e stabilisce che la popolazione eccedente, rispetto al parametro indicato, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso;

Richiamato, altresì, l'art. 4 "Procedimento di revisione della Pianta organica" della L.R. 2/2016 che stabilisce che entro il mese di febbraio di ciascun anno pari, su impulso della Regione, ogni Comune avvia il procedimento di revisione della propria pianta organica che deve concludersi entro il mese di dicembre dello stesso anno pari con l'adozione della pianta organica definitiva;

Vista la comunicazione della Regione Emilia-Romagna Prot. nr. 64174 del 31/01/2018;

Dato atto che con delibera di giunta comunale nr. 36 del 28.07.2016, il Comune ha provveduto ad approvare la pianta organica della farmacia relativamente all'anno 2016;

Considerato inoltre che la revisione della Pianta organica delle farmacie si attua applicando i criteri demografico, topografico, urbanistico e del decentramento, come definiti dalla disciplina statale, in base alle rilevazioni della popolazione residente, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica, riferita al 01/01/2017;

Verificato che la popolazione residente nel Comune di Montecreto alla data del 01/01/2017 è di numero 930 abitanti e che l'attuale pianta organica delle farmacie consta di n. 1 farmacia;

Dato atto che non si riscontrano sostanziali mutamenti nel numero e nella ubicazione della popolazione residente, e pertanto il Comune ritiene **di confermare la previgente Pianta Organica, anche per il biennio 2018/2019;**

Dato atto che con comunicazione del 13/02/2018 è stato chiesto, all'ordine dei Farmacisti della provincia di Modena il parere in merito al progetto di revisione della pianta organica, e con comunicazione del 14/02/2018 è stato trasmesso il progetto stesso al servizio Farmaceutico Territoriale dell'Azienda Usl di Modena;

Acquisiti agli atti in data 02/03/2018, il parere dell'Ordine dei farmacisti e in data 20/07/2018 l'approvazione del progetto da parte dell'azienda USL di Modena;

Visto il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa reso dal Responsabile del Settore Amministrativo/Contabile Dott.ssa Castelli Angiolina ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2018 la pianta organica previgente delle farmacie del Comune di Montecreto composta da n° 1 (una) sede farmaceutica descritta nell'Allegato "A";
2. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale del Comune di Montecreto;
3. di aver pubblicato la revisione per l'anno 2018 della pianta organica sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia Romagna (BURERT) e di trasmettere il presente atto alla Regione Emilia-Romagna Servizio Assistenza Territoriale, al Servizio Farmaceutico Territoriale dell'Azienda Usl di Modena distretto di Pavullo Nel Frignano e all'ordine dei Farmacisti della provincia di Modena;
4. di dichiarare la presente deliberazione previa unanime e separata votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE
F.to BONUCCHI LEANDRO**

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ANGIOLINA CASTELLI**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi:
Addì, 19/01/2019

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ANGIOLINA CASTELLI**

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio.

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

[] è stata comunicata ai capigruppo consiliari (art. 45/2 – 3);

[] è divenuta esecutiva il . . .

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, _____

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ANGIOLINA CASTELLI**

**COMUNE DI MONTECRETO
(Modena)
Via Roma, 24 – 41025 Montecreto**

Area Affari generali

LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI MONTECRETO (MO)

Con popolazione di n° **930** abitanti (dati ISTAT al 01/01/2017) e con nr. **1** sede farmaceutica (totale)

Azienda USL di Modena Distretto di Pavullo

È stabilita come segue:

SEDE FARMACEUTICA NR. 1 (UNICA) RURALE

STATO: aperta - PRIVATA

Ubicata NEL CAPOLUOGO

In Via Roma, 88

Denominata Farmacia di Montecreto

Cod. identificativo 36024068

Della quale è titolare:

il Dr. GIORGIO GRUPPIONI

Avente la seguente sede territoriale:

L'INTERO TERRITORIO COMUNALE

NON SI HANNO farmacie aggiuntive istituite dalla Regione nei luoghi ad alto transito ai sensi dell'art. 7 della L.R. 2/2016, dispensari farmaceutici permanenti, dispensari farmaceutici stagionali e farmacie succursali ubicati nel territorio del Comune di Montecreto.

